

**Piano triennale di prevenzione della
corruzione
e per la trasparenza
2018 – 2020**

*(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre
2012 numero 190)*

***SERVIZIO ASSOCIATO
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA***

-

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

COMUNE DI COLLECCHIO

COMUNE DI FELINO

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

COMUNE DI SALA BAGANZA

COMUNE DI TRAVERSETOLO

Parte I
Introduzione generale

1. Premessa

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

La suddetta Convenzione prevede che ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità magari in collaborazione con gli altri stati firmatari della Convenzione stessa.

Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*. La legge in questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

La legge n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione-

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti normativi:

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- d.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Importanti innovazioni sono state apportate dal d.lgs. 97/2016 («Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»):

- è stato novellato l'art 10 del d.lgs 33 del 2013, prevedendo l'accorpamento tra programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

programmazione della trasparenza a cui verrà riservata una specifica sezione di un unico documento denominato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

- è stato sostituito l'art. 1, co. 6, della l. 190/2012, il quale oggi prevede che «*i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione*».

In riferimento al punto sopra l' Anac, con delibera del 831 del 2016 di approvazione del PNA 2016, ha previsto la possibilità, per le Unioni di Comuni, di predisporre un unico Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (a cui si unisce la sezione relativa alla Trasparenza) non solo in relazione alle funzioni e servizi già delegati dai Comuni all'Unione, ma anche relativamente a quelli rimasti in capo ai singoli enti comunali.

Alla luce di quanto sopra l'Unione Pedemontana parmense e i comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo costituenti l'Unione suddetta, hanno approvato e sottoscritto una convenzione per la gestione del Servizio Associato Anticorruzione con la nomina di un unico Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la *“corruzione per l'esercizio della funzione”* e dispone che:

il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la *“corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”*:

“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la *“corruzione in atti giudiziari”*:

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie *“tecnico-giuridiche”* di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;

ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di *Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*.

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La *mission* dell'ANAC può essere “*individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.*”

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese¹".

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di degli enti associati nel Servizio Unificato Anticorruzione (comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo ed Unione Pedemontana Parmense) il Dott. Filippo Botti, titolare di Posizione Organizzativa.

Il Responsabile è stato designato con decreto del Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense numero 4 del 16/02/2017.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "*gestore*" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, "*di norma*", sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al "*dirigente apicale*".

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima.

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia "*adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione*".

Il decreto 97/2016:

¹ Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*.

Pertanto secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è *“altamente auspicabile”* che:

1. il responsabile sia dotato d'una *“struttura organizzativa di supporto adeguata”*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Infatti, il Responsabile del Servizio Anticorruzione Associato dell'Unione Pedemontana Parmense si avvale dell'ausilio del comitato dei segretari (composto dai Segretari Generali dei singoli Enti) che ha il compito di:

- a) dare conto al Responsabile del Servizio dell'effettiva attuazione delle misure che ciascun segretario è tenuto a verificare nel proprio ente di competenza;
- b) proporre l'adozione di possibili ulteriori o diverse misure;
- c) coadiuvare il Responsabile sia nella fase iniziale per l'armonizzazione dei piani finalizzata alla redazione di un unico documento, sia durante l'attività per ottimizzare le azioni da portare avanti.

Inoltre ogni Ente dovrà fornire supporto al Responsabile individuando un referente che dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) raccogliere la documentazione pervenuta all'Ente aderente relativa alla tematica in questione, e conseguente trasmissione al Servizio Associato, per l'analisi e conseguente predisposizione di misure idonee;
- b) garantire un flusso corretto e tempestivo delle informazioni cartacee e dei dati raccolti nei confronti del Servizio Associato Anticorruzione;
- c) proporre al Responsabile del Servizio Associato il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento.
- d) inserire i dati nel proprio sito Istituzionale sotto le direttive del Responsabile del Servizio Associato.

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di “*accesso civico*” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto *Foia*. Riguardo all’“*accesso civico*”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “*riesame*” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “*eventuali misure discriminatorie*” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “*revoca*”.

Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “*dovere di collaborazione*” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “*di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità*” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del piano anticorruzione.

Il decreto 97/2016:

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo *Piano nazionale anticorruzione* è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA.

Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo *Piano nazionale anticorruzione 2016* con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge 190/2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Per gli enti locali, **la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).**

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “*propone*” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento “*vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti*”.

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “*di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance*”.

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

6.1. Il processo di approvazione del PTCP

Tutti gli enti ricompresi nel Servizio Anticorruzione Associato dell'Unione Pedemontana Parmense hanno approvato nel 2014 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, oltre ai Piani per la Trasparenza, per il periodo 2014/2016 e i successivi aggiornamenti. Tali documenti sono pubblicati sui siti Web dei singoli enti alla sezione Amministrazione Trasparente.

Dallo scorso anno, come già precisato, è il Responsabile unico Anticorruzione del Servizio Associato a proporre all'organo di indirizzo politico dell'Unione, per l'approvazione, (ovvero la Giunta come specificato dall'articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016) lo schema di PTPCT per il triennio 2017/2109. Successivamente le giunte dei singoli Comuni associati prendono atto, a loro volta, del Piano

Per l'elaborazione di questo Piano, nel 2017, sono stati coinvolti i seguenti attori interni alle Amministrazioni coinvolte:

- Le Giunte Comunali e la Giunta dell'Unione Pedemontana Parmense
- Il Responsabile del Servizio Associato Anticorruzione
- Dirigenti e Titolari di P.O. degli enti coinvolti.

I soggetti sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione. In particolare con Dirigenti e P.O. si è svolto un incontro operativo dove si sono analizzate le schede di mappatura dei processi proposte dal Responsabile del Servizio. Tale incontro, svolto anche a fini formativi (in base agli obblighi di formazione previsti dal presente Piano), ha consentito di perfezionare le schede in base alle preziose osservazioni proposte da chi, quotidianamente, gestisce i processi decisionali degli enti. Le schede suddette, contenenti anche le misure specifiche di prevenzione, potranno essere soggette a modifiche e integrazioni in corso d'anno, a seguito di opportuno confronto con dirigenti e P.O. interessati.

Data la dimensione demografica degli enti associati, tutto sommato contenuta, non sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano.

Questo documento è stato approvato con deliberazione della giunta dell'Unione Pedemontana Parmense n. _____ del _____ e successivamente ratificato con deliberazioni delle giunte comunali degli enti coinvolti elencate sotto:

- Comune di Collecchio – DGC N. _____ DEL _____
- Comune di Felino – DGC N. _____ DEL _____
- Comune di Montechiarugolo – DGC N. _____ DEL _____
- Comune di Sala Baganza – DGC N. _____ DEL _____
- Comune di Traversetolo – DGC N. _____ DEL _____

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC.

Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, *“in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica”*, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in *“Amministrazione trasparente”*, *“Altri contenuti”*, *“Corruzione”*.

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti rimarranno pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

8. La trasparenza

Il “*Freedom of Information Act*” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge “*anticorruzione*” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del “*decreto trasparenza*” 33/2013.

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.”.

Secondo l’ANAC “*la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione*”.

Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che **la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.**

In conseguenza della **cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità**, ad opera del decreto legislativo 97/2016, **l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”, la III.**

8.1. Il nuovo accesso civico

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “*amministrazione trasparenza*” documenti, informazioni e dati corrisponde “*il diritto di chiunque*” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.

L’amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “*accedere*” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma **non richiede motivazione alcuna**.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione *“per la riproduzione su supporti materiali”*, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

Il Regolamento di disciplina del diritto di accesso è pubblicato nella sezione *“Amministrazione trasparente”* – Altri Contenuti - Accesso civico.

8.2. La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Per quanto qui non specificato, ed in particolare per le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016, si rimanda alla sezione III del presente Piano espressamente dedicata alla Trasparenza.

Parte II
Il Piano anticorruzione

1. Analisi del contesto

Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all’analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle *specificità dell’ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

La scelta dell’Unione Pedemontana Parmense e dei cinque comuni che la compongono di associare il servizio Anticorruzione e di predisporre un unico PTPCT, nasce dalla consapevolezza di una sostanziale uniformità di contesto che, pur con alcune peculiarità, contraddistingue l’intero territorio coinvolto. Trattasi infatti di cinque comuni contermini, collocati territorialmente nella fascia pedemontana, a pochi KM dal capoluogo di Provincia (Parma), inseriti in uno dei distretti industriali più forti del nostro Paese.

1.1. Contesto esterno

SICUREZZA

Secondo i dati contenuti nella “*Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*” relativa all’anno 2015, trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017, disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

per la provincia di Parma, risulta quanto segue:

PROVINCIA DI PARMA

Nella provincia di Parma è ormai acclarata la gravitazione e il dinamismo di soggetti collegati ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, che tentano di insinuarsi nel tessuto economico attraverso forme di penetrazione abilmente occultate in attività solo apparentemente lecite.

Il settore degli appalti pubblici appare quello maggiormente esposto perché da sempre altamente remunerativo per le cosche che, al riguardo, tendono ad organizzarsi, anche attivando forme di convivenza e/o compartecipazione tra elementi appartenenti a sodalizi criminali originari di diverse aree geografiche, così da configurare una sorta di “federalismo criminale”.

In tale contesto, le molteplici imprese edili costituite da soggetti di origini meridionali, proprio perché interessati sia alla realizzazione di abitazioni che al

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

subappalto di opere pubbliche, assumono una specifica valenza investigativa. Diversi “filoni” di indagine delle Forze di Polizia hanno permesso di far emergere e documentare come le compagini delinquenziali, attraverso la creazione di società fittiziamente attribuite a “prestanome”, riescano a tradurre e perfezionare i propri obiettivi strategici e mire espansionistiche, arrivando, tra l’altro, a riciclare e reinvestire i proventi di attività illecite.

In particolare, è stata documentata la presenza di soggetti riconducibili alle cosche ‘ndranghetiste dei “Dragone” e “Grande Aracri” di Cutro (KR), degli “Alvaro” di Sinopoli(RC), dei “Mancuso” di Limbadi (VV), attivi nel settore del traffico e della distribuzione di sostanze stupefacenti, nelle pratiche estorsive ed usuraie.

Nel territorio provinciale risultano attive articolazioni delle cosche reggine degli “Arena”, dei “Bellocco” e dei “Nirta-Strangio”.

Il 28 gennaio 2015 anche la provincia Parma - analogamente ad altri territori della regione - è stata interessata dall’operazione “Aemilia”. E proprio la struttura associativa guidata e diretta da Nicolino “Grande Aracri” - propaggine dello “storico” “locale” di riferimento di Cutro (KR) - certifica come la criminalità mafiosa operi alacremente per individuare, adeguare, implementare le proprie modalità di infiltrazione e condizionamento nei cardini fondamentali del tessuto sociale, amministrativo, politico e, soprattutto, economico.

Significativo, in questo senso, che tra gli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, figurino un ex assessore della precedente giunta comunale di Parma.

Nell’ambito del medesimo contesto investigativo sono risultati oggetto di sequestro numerosi beni immobili che insistono in comuni della provincia in parola, quali un complesso immobiliare composto da circa 200 appartamenti nel comune di Sorbolo,

realizzato da uno degli indagati, imprenditore di origine calabrese.

Con specifico riguardo alla “Camorra”, è dimostrata l’operatività di soggetti campani vicini ai c.d. “casalesi” fortemente attratti da comparti in sensibile ascesa come l’intermediazione nel mercato del lavoro e quello immobiliare, la gestione del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine - senza trascurare i tradizionali e “sicuri” settori, come il narcotraffico, il riciclaggio, le estorsioni e l’usura. Al riguardo, sono stati individuati nella provincia esponenti dei clan “Guarino-Celeste”, “Aprea-Cuccaro”, dei “Sarno”, “Di Lauro”, “D’Alessandro”.

Pregresse indagini patrimoniali hanno consentito di sottoporre al vincolo della confisca, tra le province di Caserta, Milano e Parma, beni per un valore complessivo di circa 65.000.000 di euro, riconducibili al noto Michele Zagaria, elemento apicale del clan dei “casalesi”, e di altri due affiliati al medesimo sodalizio, tra cui un imprenditore parmigiano.

Quanto a “Cosa Nostra” siciliana, è stata riscontrata la presenza di soggetti affiliati alla cosca degli “Emmanuello” di Gela (CL), attiva nella provincia nel settore dell’infiltrazione degli appalti pubblici.

Sempre in questo comprensorio territoriale, si rilevano talune proiezioni di consorterie mafiose agrigentine, prevalentemente dedite al riciclaggio, quali i fratelli “Panepinto”, organici alla famiglia di Bivona (AG).

Segnalate anche diverse ramificazioni del “mandamento” di Bagheria (PA),

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

impegnate nel commercio di prodotti ittici provenienti dalla Sicilia e riconducibili a componente familiare del noto boss latitante Matteo Messina Denaro.

La cessione e la distribuzione di sostanze stupefacenti continua ad essere prerogativa, oltre che di pregiudicati locali e napoletani, di soggetti extracomunitari di origine nigeriana, albanese, maghrebina.

Per quanto attiene alla presenza di organizzazioni straniere, non sono emersi, al momento, stabili insediamenti di sodalizi criminali delle maggiori etnie (cinesi, russe, dell'Est europeo, nigeriane o maghrebine) sul territorio provinciale, sebbene negli ultimi anni siano gradualmente aumentati isolati gruppi stranieri dediti a plurime attività criminose, soprattutto nell'ambito del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e dello sfruttamento della prostituzione.

Il mercato della prostituzione, invece, è controllato prevalentemente da cittadini di origine albanese e romena ed interessa donne provenienti dal bacino dell'est Europa. Sul territorio risultano anche presenti comunità di moldavi, cinesi, indiani e filippini.

Nel 2015 le operazioni antidroga censite sono state 78, con il sequestro di 23 kg. di sostanze stupefacenti e 20 dosi/comprese, oltre a 79 piante di cannabis.

Il dato complessivo delle persone denunciate nell'ambito del contrasto ai traffici di droga evidenzia una prevalenza degli stranieri rispetto agli italiani.

In merito, lo smercio delle sostanze stupefacenti, per lo più eroina, cocaina e hashish, continua ad essere gestito, oltre che da pregiudicati locali e napoletani, da soggetti extracomunitari di origine nigeriana, albanese, maghrebina.

Il mercato della prostituzione è controllato prevalentemente da cittadini di origine straniera, interessando precipuamente donne provenienti dal bacino dell'est Europa.

I delitti che nel 2015 hanno fatto registrare un incremento sono i tentati omicidi, le estorsioni e l'usura, mentre i reati contro il patrimonio, nel loro complesso risultano in diminuzione (anche se le rapine in abitazione e i furti con destrezza segnano un incremento, così come le rapine in abitazione), anche se il numero complessivo dei reati ha segnato una consistente diminuzione (-4,9%) rispetto all'anno precedente.

La criminalità straniera incide maggiormente sui reati contro il patrimonio, gli stupefacenti, le violenze sessuali e i tentati omicidi. Tuttavia, nell'anno 2015, le denunce all'Autorità Giudiziaria di cittadini stranieri hanno inciso per circa il 40,02% del totale dei reati.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

28 gennaio 2015 - Emilia Romagna e Territorio Nazionale - L'Arma dei Carabinieri, a conclusione dell'operazione "Aemilia", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 153 soggetti, responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi, estorsione, usura, ricettazione, danneggiamento seguito di incendio, abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, intestazione

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

fittizia di beni, bancarotta fraudolenta ed altro. L'indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio di stampo 'ndranghetista, armato, attivo sul territorio emiliano ed operante anche nelle limitrofe regioni Veneto e Lombardia, capace di una autonoma e localizzata forza di intimidazione, con epicentro Reggio Emilia, che è risultato collegato alla cosca "Grande Aracri" di Cutro (KR). In particolare, le investigazioni hanno fatto emergere la capacità della consorceria di attuare una pervasiva infiltrazione del tessuto economico Emiliano (segnatamente nei settori dell'edilizia, del movimento terra, dello smaltimento dei rifiuti, della gestione delle cave) e l'inserimento del gruppo criminale nei lavori connessi con il sisma verificatosi in Emilia nel 2012, attraverso aziende locali in rapporto con il responsabile dell'area lavori pubblici e manutenzione del comune di Finale Emilia, anch'egli destinatario di misura cautelare. In tale quadro sono state individuate alcune forme di impiego dei proventi illeciti dell'organizzazione e, tra queste, un intervento per la costruzione di complessi residenziali nel comune di Sorbolo (PR), attuata in sinergia con la cosca madre cutrese. Tra le attività della consorceria anche la gestione di attività di ristorazione e un consolidato meccanismo di frodi fiscali "carosello", mediante la fatturazione di operazioni inesistenti con aziende straniere. Le indagini hanno inoltre accertato il tentativo dell'organizzazione di osteggiare le iniziative antimafia attraverso strategie mediatiche, nonché di condizionare talune competizioni elettorali a carattere amministrativo degli ultimi anni, svoltesi nelle province di Parma e Reggio Emilia. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano 4 militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, 3 Ispettori della Polizia di Stato e un avvocato, consigliere di minoranza della provincia di Reggio Emilia, ai quali è stato contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. In relazione ai reati contestati è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore stimato in 10 milioni di euro.

20 marzo 2015 - Parma, Agrigento, Brescia, Milano, Monza, Roma e Trento - L'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a 18 decreti di perquisizione nei confronti di 5 sedi di società e 13 persone fisiche appartenenti o, comunque, collegate all'ex consiglio di amministrazione della società sportiva Parma Calcio. Nel medesimo contesto sono state notificate informazioni di garanzia, per i reati di bancarotta fraudolenta, falso in scrittura privata e truffa, a carico dell'ex presidente del Parma F.C. e di 3 dirigenti della stessa società sportiva, poiché indagati per aver occultato, distrutto o dissipato il patrimonio della società in pregiudizio dei creditori o con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

9 aprile 2015 - Parma - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino tunisino, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di 1,056 kg. di hashish.

21 aprile 2015 - Parma, Modena, Bologna, Empoli (FI) e Casal di Principe (CE) - La Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione "Colomba Bianca", ha eseguito nove misure cautelari - di cui una ai domiciliari - nei confronti di 7 soggetti di nazionalità nigeriana e due di nazionalità ghanese, responsabili di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana. Il sodalizio, avente base operativa a Parma, ma attivo anche nelle limitrofe Reggio Emilia e Modena, era composto esclusivamente da soggetti di origine africana (11

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

nigeriani, 2 ghanesi ed 1 senegalese) e si avvaleva di fornitori provenienti dalla provincia di Caserta.

28 aprile 2015 - Province di Parma, Bologna, Alessandria, Modena e Siena - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 soggetti, italiani e stranieri, responsabili, in concorso, di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia nella provincia di Parma, dal mese di agosto 2013 a quello di giugno 2014. In particolare un primo gruppo - composto da soggetti di nazionalità italiana e dell'est Europeo - era impegnato nello spaccio di cocaina, ecstasy e ketamina nel contesto di "rave party" e "after hour", e un secondo - alimentato da cittadini magrebini - era coinvolto nello smercio di hashish ed eroina. L'attività investigativa consentiva di procedere complessivamente all'arresto in flagranza di 13 persone, al deferimento in stato di libertà di 14 soggetti e alla segnalazione alla Prefettura di Parma di 8 giovani.

16 luglio 2015 - Province di Modena e Parma - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Aemilia", ha eseguito nove ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, ritenute, a vario titolo, responsabili di trasferimento fraudolento di valori, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutti aggravati dal metodo mafioso. In relazione ai reati contestati, è contestualmente in corso il sequestro preventivo di società di capitali e di attività economiche per un valore complessivo di oltre 330 milioni di euro, unitamente alla misura di prevenzione patrimoniale per circa 10 milioni di euro - che integra un precedente sequestro preventivo per 9 milioni di euro, eseguito il 24 febbraio 2015 nei confronti di imprenditore cutrese.

25 settembre 2015 - Parma - L'Arma dei Carabinieri ha arrestato 3 nigeriani, responsabili di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sottoponendo a sequestro 480 gr di cocaina.

15 ottobre 2015 - Genova e Parma - L'Arma dei Carabinieri ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone - alcune delle quali marocchine responsabili di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo smercio - nella provincia parmense - di hashish, approvvigionato in Spagna e nel bergamasco.

29 ottobre 2015 - Reggio Emilia, Crotone, Aosta, Verona e Parma - L'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Aemilia", ha notificato a due fratelli - detenuti nel carcere di Bologna, per associazione di tipo mafioso, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, poiché ritenuti emanazione imprenditoriale del sodalizio criminale attivo sul territorio emiliano e collegato alla cosca "Grande Aracri" di Cutro (KR) - un decreto di sequestro di una società di costruzioni e di beni patrimoniali, per un valore di circa 30 milioni di euro.

5 dicembre 2015 - Parma - La Polizia di Stato, nell'ambito dell'operazione "Piccone", ha tratto in arresto due cittadini albanesi, trovati in possesso di 4 kg. di eroina e 100 gr. Di cocaina.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2016

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	DI CUI STRANIERI
COLLECCHIO	14.634	7.204	7.430	1.412
FELINO	8890	4359	4531	653
MONTECHIARUGOLO	10976	5477	5499	1088
SALA BAGANZA	5625	2846	2779	659
TRAVERSETOLO	9474	4960	4784	1156
TOTALE UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	49599			

ECONOMIA DEL TERRITORIO

COLLECCHIO

Il Comune di Collecchio e l'immediato intorno, è caratterizzato da una significativa presenza di attività economiche fra le quali spiccano alcune attività che sono importanti riferimenti dei settori trainanti dell'economia locale. Si evidenziano, fra queste, le realtà del settore agroalimentare (la trasformazione del pomodoro, la filiera del prociutto, i prodotti tipici agroalimentari, la lavorazione del latte), il settore meccanico con particolare riferimento all'industria per i macchinari del settore agroalimentare, i servizi terziari e centri di calcolo e, non

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

certo da ultimo per importanza, il settore agricolo e le attività di trasformazione ad esso collegate.

MONTECHIARUGOLO

La realtà produttiva del territorio è composta, a fianco di una presenza ancora piuttosto consistente di attività legate alla produzione agricola diretta, nonché alla lavorazione e trasformazione dei relativi prodotti, il tessuto produttivo si compone di piccole aziende artigianali, commerciali, industriali. Sono pure presenti alcune realtà di importanti dimensioni. E' scontato rilevare come il momento di particolare difficoltà dell'economia nazionale (e non solo) abbia anche qui lasciato segni evidenti.

FELINO

L'economia del Comune di Felino è prevalentemente basata su attività artigianali ed industriali, che si sono progressivamente sviluppate negli anni. La parte più rilevante di esse consiste in piccole e medie imprese operanti nel settore agro-alimentare (soprattutto lavorazione e trasformazione di carni suine, in particolare per la produzione di salami e prosciutti).

SALA BAGANZA

Settore primario

Dal punto di vista economico l'agricoltura ha un peso modesto nel comune di Sala Baganza. Il settore agricolo del comune di Sala Baganza nel periodo trascorso tra gli ultimi 3 censimenti ha subito un forte ridimensionamento, come del resto è avvenuto nel territorio provinciale e regionale. Anche nel caso di Sala Baganza vale quanto riguarda gran parte dei comuni della pianura. L'allevamento nel comune di Sala Baganza non è molto diffuso: 75 le aziende che, al censimento del 2000, dichiaravano di praticarlo, al di sotto delle 30 quelle di oggi. L'allevamento più diffuso è quello bovino, mentre l'allevamento suino è pressoché inesistente.

Settore manifatturiero

Ci sono 5 settori nei quali si concentra la forza lavoro del comune: fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, industrie alimentari, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, fabbricazione di apparecchi medicali, cuoio. Per unità locali è più diffuso l'alimentare, che sembra avere una struttura differente dal meccanico: si è in presenza di 5 aziende oltre i 50 addetti, ma allo stesso tempo sono attive anche tante piccole imprese, mentre il settore meccanico sembra essere più uniformato su aziende di medio-grandi dimensioni. Il settore più diffuso sul territorio osservando il numero di addetti è quello della fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici; la leadership se la giocano questo comparto e quello delle industrie alimentari e delle bevande, che ha un numero di addetti inferiore, ma molte più unità locali, sia generale che di grandi

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

dimensioni. Studiando il quadro generale del settore manifatturiero di Sala Baganza, il fatto che vi sia un tessuto produttivo variegato e capace di investire quantità importanti di risorse umane e materiali su più specializzazioni e mercati diversi è un punto a favore, che garantirà l'elasticità e la flessibilità necessarie per adattarsi alle esigenze mutevoli dell'economia globale.

Settore terziario

In un comune che fa molto affidamento sulla sua industria il settore terziario non è molto diffuso, e in questo senso il passo successivo per il sistema economico locale di Sala Baganza è proprio verso una maggiore terziarizzazione dell'economia, per accrescere i servizi alle imprese e alle persone disponibili sul territorio. Negli anni Ottanta gli addetti al terziario rappresentavano circa il 22% degli addetti extra agricoli di Sala Baganza; nel 2000 ne rappresentavano il 16,7%, oggi ne rappresentano quasi il 50%; il dato sembrerebbe indice di uno sviluppo al passo coi tempi, seguendo un trend comune a molti contesti economici nazionali, ma su di esso influisce in modo preoccupante la riduzione riscontrata nel settore manifatturiero. L'evoluzione della struttura commerciale del comune in questo periodo è segnata dall'immobilità negli esercizi sia medi e grandi sia di vicinato. Gli esercizi di vicinato non sono molto diffusi, ma sulla struttura commerciale ha un impatto importante la conformazione molto polarizzata sul capoluogo del comune. L'attuale ritardo nei settori più avanzati può accelerare un processo di recupero e diversificazione del terziario di Sala Baganza, che si allontanerebbe da un panorama settoriale dominato dal commercio, per assumere un ruolo strategico e propulsivo nella promozione e nella qualificazione dello sviluppo economico, anche in relazione col settore manifatturiero. L'ampliamento di settori come il terziario avanzato e l'intermediazione finanziaria, inoltre, rappresenta per Sala Baganza un percorso pressoché obbligato da seguire verso l'adeguamento e la modernizzazione del proprio sistema economico in prospettiva, per potere fronteggiare le sfide offerte dalla globalizzazione dei mercati. Sotto questo aspetto c'è da registrare che in notevole crescita nell'ultimo decennio è risultato il settore delle attività immobiliari, noleggio, informatica, che è passato da 77 unità locali al 2001 a 93 nel 2005, con 206 addetti che raddoppiano i 105 del censimento del 2001.

TRAVERSETOLO

Il comune di Traversetolo si configura come una realtà molto dinamica dal punto di vista imprenditoriale.

Il numero delle imprese ogni 1000 abitanti al 31/12/2013 era pari a 105,20.

una densità tra le maggiori in Europa che supera il valore medio provinciale, regionale ma anche nazionale.

L'articolazione delle attività produttive presenti è sintetizzato nella tabella sotto:

TOTALE DELLE IMPRESE anni 2011-2012-2013	2.994
---	--------------

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

Principali Settori	Totale imprese anni 2011-2012-2013	% del settore sul totale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	446	14,89
Attività manifatturiere	528	17,63
Costruzioni	559	18,67
Commercio all'ingrosso e al dettaglio / riparazione di autoveicoli e motocicli	739	24,68

1.2. Contesto interno

COMUNE DI COLLECCHIO

L'organigramma dell'ente è stato definito da ultimo con la deliberazione della giunta numero 7n del 26/01/2016.

La struttura è ripartita in Settori e Unità Operative Complesse:

Ciascun Settore e ciascuna U.O.C. sono organizzati in Uffici.

Al vertice di ciascun Settore è posto un dirigente, mentre al vertice di ciascuna Unità Operativa complessa è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

La dotazione organica effettiva prevede:

un segretario generale;

n. 2 dirigenti;

n. 76 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 5 di cui 1 con funzioni di vicesegretario generale .



Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

COMUNE DI FELINO


La dotazione organica dell'ente è stata definita da ultimo con la deliberazione della giunta comunale numero 110 del 16/05/2016.

La struttura è ripartita in Servizi e Unità Operative Complesse (Uffici):

Al vertice di ciascun Servizio è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

La dotazione organica effettiva prevede:

al 01.01.2017 n. 34 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 5 di cui 1 con funzioni di segretario comunale.



Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

L'organigramma del Comune di Montechiarugolo è stato definito da ultimo con la deliberazione della Giunta n. 132 del 03/11/2016.

La struttura è ripartita in *settori e servizi*, organizzati in *uffici*.


Al vertice di ciascun settore è posto un *Titolare di P.O.*.

La dotazione organica prevede:

n. 1 Segretario Generale (Gestione associata del Servizio di Segreteria con il Comune di Medesano)

n. 0 dirigenti

n. 43 dipendenti di cui 5 titolari di posizione organizzativa (di cui 1 con funzioni di vicesegretario comunale).



Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

COMUNE DI SALA BAGANZA

L'organigramma dell'ente è stato definito da ultimo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29/02/2016.

La struttura è ripartita in AREE:

- Area Economico finanziaria
- Area urbanistica – servizi pubblici- SUE- gestione ordinaria del patrimonio
- Area opere pubbliche e progettazione – manutenzione straordinaria del patrimonio e infrastrutture – energia
- Area servizi alla persona
- Area amministrativa


Ciascuna AREA è organizzata in Uffici.

Al vertice di ciascuna Area è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

La dotazione organica effettiva prevede:

un segretario comunale;

n. 32 dipendenti, di cui 4 sono titolari di posizione organizzativa.



Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

COMUNE DI TRAVERSETOLO

L'organigramma dell'ente è stato definito da ultimo con la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 13 gennaio 2017.

La macro struttura organizzativa del Comune di Traversetolo si articola in Aree. Le aree, articolabili su un primo e su un secondo livello, sono strutture organiche di massima dimensione dell'ente,

L'area di primo livello individua macro articolazioni della struttura contraddistinte dalla molteplicità delle materie raggruppate e dall'esigenza di un marcato livello di coordinamento degli indirizzi e degli obiettivi.

L'area di secondo livello individua macro articolazioni della struttura, inserite nelle aree di primo livello, dotate di autonomia in virtù della specializzazione richiesta, per le materie trattate o per altre circostanze da specificare in sede di istituzione delle stesse.


La dotazione organica effettiva, come rideterminata con atto di Giunta Comunale n.13 del 13 gennaio 2017 prevede:

-un segretario generale;

-n. 37 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 6 di cui 3 di primo livello e 3 di secondo livello di cui 1 con funzioni di vicesegretario.

<i>Categoria giuridica</i>	D3	D1	C	B3	B1	totale
Dotazione organica	6	7	12	3	9	37

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza



UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE



Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.5

- Responsabile del Servizio Infortunistica
- Responsabile contenzioso Codice della Strada ed Infortunistica Stradale
- Responsabile attività di Polizia giudiziaria riferita al Codice della Strada
- Responsabile attività di Polizia giudiziaria legate alla violenza di genere
- Vice Responsabile del Servizio Protezione Civile

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.6

- Responsabile del Servizio Vigilanza Commerciale
- Responsabile gestione e contenzioso delle sanzioni diverse dal Codice della Strada
- Responsabile del Servizio di Polizia Edilizia
- Responsabile del Patrimonio
- Responsabile attività di Polizia Giudiziaria legate ai minori

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.7

- Comando Corpo Unico e Responsabile servizio di Polizia Municipale, sicurezza urbana
- Responsabile servizio Protezione Civile

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.8

- Responsabile SUAP
- Responsabile SER – Sportello Energia e Rinnovabili
- Responsabile Politiche Energetiche in attuazione dei PAES – Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.9

Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza per l’Unione e per i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo

Unione Pedemontana Parmense
Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza

L'Unione Pedemontana Parmense svolge per i cinque comuni associati i seguenti funzioni, servizi e attività:

- Centrale Unica di Committenza;
- Funzioni relative ai servizi sociali, socio – sanitari e al ruolo di committenza per i servizi in accreditamento;
- Gestione associata dei servizi informatici e telematici
- Gestione associata Ufficio di Piano
- Gestione del personale
- Gestione associata del servizio di Polizia Locale
- Organo di revisione
- Servizi Assicurativi e Servizi di Brokeraggio;
- Organo indipendente di Valutazione
- Servizio di Protezione Civile
- Sportello Unico Attività Produttive
- Sportello energia
- Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza.

1.3. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i *processi di governo* sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere *l'indirizzo politico* dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

La mappatura dei principali *processi operativi* è riportata nelle schede allegate in cui vengono riportati l'analisi *del rischio* , **la sua valutazione e le misure generiche e specifiche volte a ridurlo.**

2. Gestione del rischio

2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Con la mappatura dei processi di cui al paragrafo precedente si sono individuate le attività degli enti Associati nel servizio Anticorruzione e Trasparenza dell'Unione Pedemontana, ritenute potenzialmente soggette ad un maggior rischio corruttivo.

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

L’Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la “*probabilità*” che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

B2. Stima del valore dell’impatto

L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.

L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “*l’impatto*”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “*l’impatto*” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "*stima dell'impatto*".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "*ponderazione*".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del "*livello di rischio*" (basso, medio, alto).

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, nelle schede allegate, per ogni processo mappato sono stati definiti i fattori di rischio e le misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Sono state stabilite misure di contrasto generiche, ossia trasversali (quali Trasparenza, formazione, rispetto della normativa sul conflitto di interesse, tutela del whistleblower ecc..) unite a misure specifiche in relazione ai singoli processi.

3. Formazione in tema di anticorruzione

3.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

3.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile del Servizio Associato di prevenzione della corruzione il compito di individuare, anche su indicazione dei referenti di ciascun ente coinvolto, di concerto con i Segretari e i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,

Spetta al Responsabile del Servizio Associato individuare i soggetti incaricati della formazione e i contenuti della stessa.

3.3. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente.

4. Codice di comportamento

4.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Gli enti facenti parte del Servizio Anticorruzione associato in capo all'Unione Pedemontana Parmense hanno regolarmente adottato il codice di comportamento con gli atti sotto elencati:

Comune di Collecchio con delibera di giunta comunale n. 12 del 28/01/2014

Comune di Felino con delibera di giunta comunale n. 172 del 19/12/2013

Comune di Montechiarugolo con delibera di giunta comunale n.2 del 23/01/2014

Comune di Sala Baganza con delibera di giunta comunale n. 47 del 10/04/2014

Comune di Traversetolo con delibera di giunta comunale n. 2 del 29/01/2014

Unione Pedemontana Parmense con delibera di giunta n. 5 del 27/01/2014 .

E' intenzione degli enti, se non già previsto, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

5. Altre iniziative

5.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La dotazione organica degli enti associati è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

I Titolari di Posizione Organizzativa (oltre ai 2 Dirigenti del Comune di Collecchio) , appaiono, almeno al momento attuale, non facilmente ruotabili, per competenza e professionalità acquisita in modo da svolgere le correlative funzioni con notevole capacità ed efficienza.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, riorganizzazioni, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

L'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

Nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione.

5.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Le Amministrazioni applicano con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957, avendo anche approvato un apposito regolamento.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

5.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

5.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

5.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA:

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto

a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

5.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva la *LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.*

Tale legge ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il "whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge "anticorruzione" n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

Il nuovo articolo 54-bis, come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) assicura al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

In particolare il nuovo comma 3 dell'art 54 bis indica in modo più circostanziato quando l'identità del segnalante può o non può essere rivelata nei diversi procedimenti attivati a seguito della segnalazione (penale, civile, disciplinare).

Per indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione, l'Autorità ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015

«Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»
visibile al seguente link:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6123>

Detto documento, ancora efficace evigente per quanto non incompatibile con la nuova norma, afferma che *“le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.”*

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei *“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”*.

MISURA:

In quest’ottica, le Amministrazioni coinvolte nel Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza dell’Unione Pedemontana Parmense hanno predisposto sulla rete intranet dell’Unione stessa un portale dove i dipendenti possono segnalare eventuali episodi di corruzione o mala gestio con tutte le tutele descritte sopra, previste dalla legge. Tale sistema garantisce la totale riservatezza della comunicazione e dell’identità del segnalante che viene rivelata unicamente al Responsabile Anticorruzione. Egli dopo aver informato il Segretario dell’Ente interessato, nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente

La segnalazione deve avere come oggetto **“Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”** ed essere adeguatamente circostanziata.

A tal fine la struttura del portale dedicato prevede una serie di campi da compilare obbligatoriamente che garantiscono l'inserimento di tutte le informazioni necessarie.

<http://intranet.unionepedemontana.pr.it/pubblica/AntiCorruzione.asp>

5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

MISURA:

I Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e

L'Unione Pedemontana Parmense hanno recentemente approvato e sottoscritto con la Prefettura di Parma – U.T.G. - il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici nella Provincia di Parma”.

Gli enti si impegnano ad imporre ai contraenti l'accettazione del “Protocollo” attraverso apposite clausole contrattuali ed a svolgere su di essi le verifiche antimafia previste dallo stesso.

5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “*istanza di parte*”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali:

“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il “*titolare del potere sostitutivo*”.

Come noto, “*l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia*” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

MISURA:

In ciascun Ente associato, è stato nominato *titolare del potere sostitutivo il Segretario Generale*

Modalità di attivazione del potere sostitutivo.

Possono attivare il potere sostitutivo i cittadini che hanno presentato istanza quando, essendo scaduti i termini per la conclusione del relativo procedimento, il Responsabile dello stesso non ha ancora emanato il provvedimento finale; la richiesta di attivazione del potere sostitutivo può essere presentata al Segretario Generale dell'Ente coinvolto tramite posta elettronica agli indirizzi elencati sotto:

- segreteria@unionepedemontana.pr.it
- segreteria@comune.collecchio.pr.it
- segreteria@comune.sala-baganza.pr.it
- segretario@comune.montechiarugolo.pr.it
- pavarani@comune.traversetolo.pr.it
- r.greco@comune.felino.pr.it

In caso di attivazione del potere sostitutivo, verrà attivata una procedura che, con il coinvolgimento del responsabile del procedimento interessato e altre figure interne all'ente, ritenute utili allo scopo, analizzerà i motivi che hanno portato al ritardo e verrà chiesto al responsabile di indicare le iniziative già assunte o che intende assumere per eliminare le anomalie che lo hanno determinato.

Se l'anomalia riscontrata non sarà direttamente risolvibile all'interno della sua struttura, ed emergeranno profili di macro-organizzazione, verranno coinvolti tutti gli uffici interessati.

Inoltre, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con i titolari del potere sostitutivo, effettua un controllo a campione sul rispetto dei tempi, in particolare sui procedimenti amministrativi inseriti nelle Aree a rischio corruzione.

Gli Enti facenti parte dell'Unione Pedemontana Parmense, in più, perseguono in tutti i settori l'informatizzazione dei procedimenti. Questa consente la tracciabilità delle fasi del processo e riduce il rischio di "blocchi" non controllabili, con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

5.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il comitato dei Segretari. Tale comitato, ai sensi dell'art. 9 della convenzione istitutiva del Servizio Associato Anticorruzione, ha il compito di *"dare conto al Responsabile del Servizio dell'effettiva attuazione delle misure che ciascun segretario è tenuto a verificare nel proprio ente di competenza"*.

Inoltre, ai fini del monitoraggio tutti i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con il Comitato dei Segretari, fornendo ogni informazione utile.

5.11. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

Parte III
Trasparenza

1. La trasparenza

Le Amministrazioni facenti parte del Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza dell'Unione Pedemontana (Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo oltre all'Unione stessa, in seguito le Amministrazioni) ritengono la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "*decreto trasparenza*".

Il 28 dicembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato la deliberazione numero 1310 sulle "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "*trasparenza della PA*". Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del "*cittadino*" e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "*dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*", attraverso:

l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una "*apposita sezione*".

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di “*rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti*” (PNA 2016 pagina 24).

2. Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la **trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. **il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico (semplice e generalizzato)**, come previsto dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

3. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* devono essere formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione

Gli enti associati nel Servizio Anticorruzione e Trasparenza dell'Unione Pedemontana Parmense si impegnano ad inserire nel DUP l'obiettivo della puntuale applicazione delle misure generiche e specifiche volte a ridurre i rischi corruttivi, la pubblicazione di tutti i dati previsti nella sezione Trasparenza.

4. Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.**

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche.

Il **sito web** degli enti è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, le Amministrazioni hanno da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato e dispongono di profili istituzionali su Facebook, social network tra i più diffusi.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

Le Amministrazioni hanno adempiuto al dettato normativo: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

Le Amministrazioni sono munite di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nelle *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

5. Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabella allegata (all. 1 Trasparenza) è stata elaborata sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.

È composta da otto colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: riferimento normativo;

Colonna D: denominazione dell’obbligo;

Colonna E: contenuti dell’obbligo;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: responsabile dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E su cui grava l’obbligo di elaborazione del dato nelle forme richieste dalla norma e di comunicazione al responsabile/addetto alla pubblicazione secondo la periodicità prevista in colonna F.

Colonna H: Responsabile/addetto alla pubblicazione

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L’aggiornamento delle pagine web di “*Amministrazione trasparente*” può avvenire “*tempestivamente*”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di taluni dati deve essere “*tempestivo*”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difforni.

Pertanto, al fine di “*rendere oggettivo*” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 15 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e*

regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

6. Organizzazione

Come previsto dalla convenzione che ha istituito il Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza per l'Unione Pedemontana Parmense e i comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, sono responsabili dell'attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza i Segretari degli enti coinvolti che collaborano con il Responsabile anticorruzione anche nel controllo delle pubblicazioni previste dal d.lgs. 33/2013.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo indipendente di valutazione (NIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni* approvato dall'organo consiliare di ciascuna Amministrazione facente parte del Servizio Unico Anticorruzione e Trasparenza.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa *“l'effettivo utilizzo dei dati”* pubblicati.

7. Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la

partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”.

L’accesso civico “*potenziato*” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, **consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico del Servizio Associato**

Infatti, tale servizio ha prodotto un regolamento unico che disciplina il diritto di accesso nelle diverse forme previste dalla legge (accesso agli atti, civico e civico generalizzato).

Il Regolamento di disciplina del diritto di accesso è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – Altri Contenuti - Accesso civico di tutti gli enti associati

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “*amministrazione trasparente*” sono pubblicati le modalità per l’esercizio dell’accesso civico con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale dei soggetti preposti a ricevere le richieste.

È inoltre indicato il nominativo del responsabile Anticorruzione e Trasparenza a cui presentare richiesta di riesame in caso di diniego o mancata risposta entro trenta giorni da parte degli uffici competenti: **Dott. Filippo Botti anticorruzione@unionepedemontana.pr.it**

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

8. Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.